COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1262

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ». (*Modificato dal Senato*). (1757-B) 1262

PRESIDENTE 1262, 1263

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 1262

MOLINAROLI 1263

Approvazione delle convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa. (2475) 1265

PRESIDENTE 1265, 1266, 1267

MELLONI, *Relatore* 1265, 1266

TURCHI 1265, 1267

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1266, 1267

TOZZI CONDIVI 1267

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

QUINTIERI: Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci (2103) 1267

PRESIDENTE 1267, 1268, 1269

RUSSO CARLO, *Relatore* 1267, 1268

PAG.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1267, 1268

LUZZATTO 1268

TURCHI 1268, 1269

QUINTIERI 1268

MOLINAROLI 1269

BIMA 1269

Proposta di legge (*Nuovo esame ed approvazione*):

BERTOLA ed altri: Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1381-B) 1269

PRESIDENTE 1269, 1270

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1270

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

MIGLIORI e NUMEROSO: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli Enti pubblici locali. (346) 1270

PRESIDENTE 1270, 1272

TURCHI 1270, 1272

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1270, 1271

BIMA 1271

NUMEROSO 1271, 1272

TOZZI CONDIVI 1272

RUSSO CARLO 1272

MOLINAROLI, *Relatore* 1272

ARMOSINO 1272

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1950. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2367) 1272

PRESIDENTE 1272, 1273

AMADEO, *Relatore* 1272

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1273

La seduta comincia alle 9,15.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martini Fanoli Gina e Paganelli.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » (Modificato dal Senato). (1757-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ». Questo disegno di legge ritorna al nostro esame, modificato dal Senato.

Riferirò io stesso brevemente sulle modifiche apportate dal Senato.

Esse riguardano, in primo luogo, l'articolo 2 dove è stata aggiunta una nuova lettera *e*) che inserisce, tra coloro che possono essere insigniti della onorificenza, anche quelli che si siano resi benemeriti nell'attività creditizia. Essa suona così:

« *e*) nell'attività creditizia, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo di tutto il complesso delle attività economiche nazionali attraverso la provvista di capitali e la erogazione di crediti ».

A questo proposito ci è stato osservato da parte di alcuni e, precisamente, da parte dell'associazione delle imprese assicuratrici, che sarebbe opportuno estendere il conferimento dell'onorificenze anche alla categoria degli assicuratori che con quella creditizia ha evidente analogia. In realtà, nel successivo articolo 6 tra i componenti del consiglio, incaricato di accertare i titoli di benemerenza delle persone designate, è previsto un rappresentante sia delle imprese del credito che delle imprese assicuratrici.

Io prospetto alla Commissione l'opportunità di modificare la lettera *e*) nel senso di chiarire che l'intenzione del legislatore è di comprendervi anche l'attività assicuratrice.

Altre modifiche sono state apportate dal Senato all'articolo 6 che stabilisce la composizione del consiglio predetto: è stato aggiunto un rappresentante del Ministero del tesoro e sono stati elevati a due i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si sono introdotti poi due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, sopprimendo i direttori generali dei dicasteri dell'industria e dell'agricoltura.

A parte una lieve modifica di forma all'articolo 7, il Senato ha poi modificato il secondo comma dell'articolo 8 sostituendo le parole « saranno erogate in pensioni vitalizie » con le seguenti « potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero ». Nello stesso senso è stato modificato l'ultimo comma dello stesso articolo dove alle parole « saranno assegnate » sono state sostituite le parole « potranno essere assegnate ».

In conclusione mi dichiaro favorevole al nuovo testo trasmesso dal Senato, tranne la lettera *e*) dell'articolo 2, che desidererei potesse essere modificata secondo le mie precedenti osservazioni:

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per quanto riguarda il comma introdotto dal Senato all'articolo 2 e contrassegnato con la lettera *e*), penso sia bene indicare espressamente l'attività assicuratrice, non potendosi pensare che questa sia compresa in quella creditizia. Si tratta di una specificazione necessaria che, penso, valga la pena di apportare alla legge, anche a costo di rinviarla al Senato per la definitiva approvazione. Evidentemente, però, occorrerà modificare anche la parte successiva dello stesso comma, in quanto, includendo l'attività assicuratrice, non si può pensare che, in questo settore, ci si possa rendere benemeriti e meritare l'onorificenza « attraverso la provvista di capitali e la erogazione dei crediti ». Una tale attività, difatti, non

è propria delle società di assicurazione, anche se talvolta all'esercizio di essa si dedicano in via eccezionale e marginale.

PRESIDENTE. Io penso che si possa ovviare all'inconveniente aggiungendo dopo l'attività creditizia anche l'attività assicuratrice e sopprimendo, appunto come ha detto l'onorevole Sottosegretario, le parole « attraverso la provvista di capitali e la erogazione di crediti ».

Di conseguenza, la lettera *e*) dell'articolo 2 verrebbe così modificata:

« Nell'attività creditizia e assicuratrice, per avere, con la creazione o l'organizzazione di efficienti entità finanziarie, contribuito allo sviluppo di tutto il complesso delle attività economiche nazionali ».

MOLINAROLI. Dal momento che si rinvia la legge al Senato, vale la pena di sopprimere anche, in questo stesso comma, le parole: « tutto il » che a me paiono eccessive: sembra infatti che, per rendersi benemerita, una persona debba abbracciare tutta l'attività di un settore economico, il che è forse un po' troppo. Basterebbe dire, a mio avviso, « sviluppo del complesso delle attività... ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la lettera *e*) dell'articolo 2 così modificata:

« *e*) nell'attività creditizia ed assicurativa, per avere, con la creazione o l'organizzazione di efficienti entità finanziaria, contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali ».

(*È approvata*).

L'articolo 2 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

« La decorazione dell'ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed è concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole;

b) nell'industria, per scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici, per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione più efficace di forze motrici o di materie prime; ed infine per avere contribuito in modo notevole all'elevazione economica e sociale delle classi operaie;

c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana.

e) nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali.

La decorazione stessa può essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistata alcuna delle benemerenze di cui al comma precedente ».

I successivi articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

Passiamo all'articolo 6. Il testo dell'articolo da noi approvato suonava così:

« Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal sottosegretario di Stato da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

dei direttori generali del Ministero del l'industria e del commercio;

dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, e, in mancanza, dal ministro per l'industria e per il commercio;

quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi pro-

posti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere confermati ».

Il Senato l'ha sostituito col seguente:

« Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal sottosegretario di Stato da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica, e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;

quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere confermati ».

Pongo in votazione il nuovo articolo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 7 da noi approvato era del seguente tenore:

« Salvo le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata, sentito il Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, ove si tratti di insigniti per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, del Ministro dell'agricoltura e le foreste ».

Il Senato ha portato una modifica formale a questo articolo sostituendo, all'ultimo rigo, le parole « del Ministro dell'agricoltura e le foreste », con le parole « con il Ministro dell'agricoltura e le foreste ».

Pongo in votazione questa modifica.

(*È approvata*).

L'articolo 8 approvato dalla nostra Commissione era del seguente tenore:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciati a favore dell'ordine cavalleresco al merito del lavoro.

Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi saranno erogate in pensioni vitalizie, disposte, su parere del Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Tali pensioni saranno assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, colpiti da invalidità, versino, senza loro colpa, in istato di bisogno ».

Il Senato l'ha sostituito con il seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio di Stato, possono essere accettati donazioni e lasciti a favore dell'ordine cavalleresco al merito del lavoro.

Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in borse per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero disposte, su parere del Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, divenuti invalidi, versino in istato di bisogno ».

Le modifiche riguardano pertanto solo il secondo e il terzo comma.

Pongo in votazione il secondo comma:

« Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi potranno essere erogate in pensioni vitalizie, in borse di studio e in bor-

se per corsi di perfezionamento in Italia e all'estero disposte, su parere del Consiglio dell'ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, per quanto concerne gli insigniti per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma:

« Tali pensioni potranno essere assegnate ai cavalieri al merito del lavoro, i quali, divenuti invalidi, versino in istato di bisogno ».

(*È approvato*).

Con questo abbiamo terminato l'esame delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge che sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione delle convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A. N. S. A) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa. (2475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione delle convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A. N. S. A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa.

Il relatore, onorevole Melloni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MELLONI, *Relatore*. I rapporti tra il Governo e l'agenzia A. N. S. A. sono fissati in due convenzioni, l'una per il servizio interno e l'altra per il servizio estero costituito dalle trasmissioni radio-telegrafiche fra Roma e New York. Queste convenzioni riguardano naturalmente anche il modo di copertura delle relative spese.

La convenzione per il servizio interno fu stipulata la prima volta il 18 novembre 1948 ed approvata con legge il 25 ottobre 1950; quella per il servizio estero fu stipulata nel 1949 ed approvata con legge il 22 marzo 1950. La somma totale di 68.650.000 lire è così suddivisa: 60 milioni per il servizio interno (5 milioni al mese), 7 milioni per il servizio nord-americano e 1.650.000 lire che quest'anno si presentano in più. Infatti fino al giugno del 1950 esisteva una franchigia sulle comunicazioni radio-telegrafiche per un valore massimo di 1 milione di lire, secondo un decreto del 1945. Poiché ora è venuta a cadere questa convenzione tra l'amministrazione postale e l'Italcable, si pensa di trasferirla all'A. N. S. A., elevando la cifra ad 1.650.000 lire per l'aumentato costo delle tariffe.

Sulle convenzioni non c'è molto da dire, giacché sono le medesime dell'anno scorso, salvo due errori materiali e cioè quello dell'articolo 3 in cui si fa riferimento agli articoli 1 e 2 e quello all'articolo 4 ove è scritto « radiografico » al posto di « radiotelegrafico ».

Invito pertanto la Commissione ad approvare questa convenzione, esprimendo l'augurio che i rapporti del Governo con l'A. N. S. A. si pongano su un terreno di maggiore larghezza, giacché il servizio per il solo Nord America non è sufficiente, se si pensi che la Stefani aveva un servizio che si estendeva a 34 paesi esteri, per i quali lo Stato pagava, in moneta ragguagliata al valore attuale, oltre 2 miliardi. Oggi invece si arriva al punto che le convenzioni sono state trattate con tale rigore di economia che le provincie, servite dalla A. N. S. A., sono appena 67 in luogo delle 92 attualmente costituite; e non si vede la ragione perché non ne possano usufruire le altre 25, anche se si tratta naturalmente delle minori. Inoltre di questo servizio si servono anche i prefetti delle più grandi provincie per trasmettere notizie, e sarebbe opportuno che del servizio potessero usare anche quelli delle più piccole.

Ho alcune notizie relative all'accordo che esiste tra il Governo francese e la agenzia di quel paese, per cui lo Stato spende ben 1 miliardo e 472 milioni di franchi. La spesa, insomma, che noi sosteniamo è inferiore alle necessità effettive. Per queste ragioni mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sembra che il Governo non tenga in alcun conto i rilievi che sono stati fatti più volte circa la tempestività di presentazione dei disegni di legge all'approvazione del Parlamento. Abbiamo qui infatti un altro disegno di legge relativo ad una convenzione che ha già cessato di avere efficacia, che importa una spesa già fatta e che viene oggi all'approvazione del Parlamento non si sa perché e per quale ragione.

Sarebbe pertanto già questo un motivo sufficiente per non approvare il provvedimento e per riaffermare quanto sia deplorevole questo sistema di operare prima e

chiedere poi la ratifica del Parlamento. L'anno scorso, mi pare, quando la Commissione fu chiamata a ratificare con il solito ritardo una convenzione che già aveva cessato di avere efficacia, io manifestai lo stesso dissenso e la stessa opposizione. La Commissione, se non erro, convenne allora che le leggi vanno sottoposte al Parlamento, vanno discusse, approvate o non approvate, prima che esse abbiano efficacia.

Ma un'altra obiezione – e mi pare di aver fatto cenno anche ad essa l'anno scorso – è quella che si riferisce (e che concorre in modo preminente a giustificare la nostra opposizione al disegno di legge) alla parte che riguarda il servizio estero, al canone cioé relativo ai servizi per la diffusione delle notizie nel settore nord-americano, per dare notizia agli Stati Uniti d'America dei più importanti avvenimenti italiani, nonché di quelli attinenti alla nostra vita culturale ed economica. Ora, io comprendo come ciò possa essere reputato conveniente, ma mi sembra per lo meno strano che noi sentiamo il bisogno di far conoscere le nostre cose all'America, e soltanto all'America.

O, infatti, si reputa che le nostre cose abbiano un interesse ed allora bisogna farle conoscere a tutto il mondo e non soltanto all'America, o si reputa che questo interesse non abbiano e allora non si vede perché debbano essere trasmesse solo all'America. Tutto ciò ha l'aria di rappresentare soltanto un interesse americano, una richiesta americana alla quale naturalmente il Governo aderisce, spendendo dei milioni.

Per queste ragioni, noi siamo contrari a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MELLONI, *Relatore*. Rispondo alle obiezioni dell'onorevole Turchi. Circa la prima, debbo dire innanzitutto che mi associo alla sue osservazioni circa il ritardo della presentazione del disegno di legge. Essendomi rivolto alla Commissione finanze e tesoro, mi è stato però assicurato che si pensa con il prossimo bilancio di essere aggiornati e di recuperare quindi questo ritardo.

Circa la seconda questione, desidero far presente che i 7 milioni del servizio estero dell'A.N.S.A. sono rimborsati in dollari dall'ambasciata americana. Le somme invece occorrenti per il servizio interno, che sono direttamente versate dal Tesoro, sono in carenza, tanto che l'A. N. S. A. ha delle anticipazioni bancarie e fa sempre insistenze per essere rimborsata il più presto possibile.

È vero, poi, che l'onorevole Turchi anche l'anno scorso aveva sollevato delle obiezioni per quanto riguarda il servizio estero. Anch'io debbo lamentare che il servizio estero venga limitato soltanto all'America e sono del parere che sarebbe desiderabile che l'Italia potesse trasmettere le proprie notizie al maggior numero possibile di paesi esteri; ed è per questo che io riferivo il caso della Stefani, come un caso, diremo così, esemplare dal punto di vista della diffusione delle notizie. Non lo si fa perché mancano i fondi.

Per quanto riguarda la sostanza delle trasmissioni a cui l'onorevole Turchi ha fatto riferimento, vorrei ricordare che basta esaminare lo statuto della società A.N.S.A per rendersi conto che la qualità delle trasmissioni è cosa che non riguarda noi ma la società. Si tratta di una cooperativa nel cui consiglio di amministrazione sono rappresentati tutti i giornali. Il suo comitato tecnico (articolo 24 dello statuto) delibera su tutte le convenzioni ed i contratti che la società fa, compresi quelli col Governo. Se c'è qualche obiezione da fare circa la qualità del servizio, è in quella sede che deve essere sollevata, non in questa.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho poco da aggiungere alla relazione, così concisa ed esauriente. Vorrei però fare una considerazione sui servizî fino adesso prestati dall'A. N. S. A. alla Presidenza del Consiglio. I servizî sono stati finora sempre effettuati con una esemplare scrupolosità.

Per quanto riguarda l'onere che viene a pesare sul bilancio con le due convenzioni, già l'onorevole Melloni ha detto che esso non è stato elevato, nonostante che siano cresciute tutte le spese dell'A. N. S. A. relative ai servizî stessi.

Vorrei sottolineare il voto che è stato formulato dall'onorevole Melloni perché questi servizî siano estesi e potenziati. Debbo dire che già è stata stipulata una convenzione mediante la quale i notiziarî vengono diramati non soltanto alle 67 prefetture attuali ma a tutte. E rispondendo all'obiezione dell'onorevole Turchi che i nostri notiziarî vengono diffusi solamente negli Stati Uniti d'America, posso dire che sono stati già stipulati accordi grazie ai quali sarà effettuato il servizio di trasmissioni anche verso altri paesi, in modo particolare a Londra e a Parigi. Sarebbe auspicabile che questi servizî potessero estendersi ancora. Se la Commissione conforterà con il suo voto il Governo, si potrà fare una maggiore pressione sul Tesoro per un ulteriore stanziamento di fondi.

È da respingere, infine, l'insinuazione dell'onorevole Turchi che il servizio con il Nord America sia stato istituito su pressione degli Stati Uniti. Non vedo quale interesse possano avere gli Stati Uniti ad un servizio italiano che fa conoscere l'attività del nostro paese; evidentemente è interesse nostro farla conoscere all'estero.

TURCHI. Soltanto agli Stati Uniti.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. No: ho già detto che sono stati presi accordi per estendere i nostri servizi a Parigi e a Londra.

Infine, per l'altra obiezione circa il ritardo con cui queste convenzioni sono presentate al Parlamento, posso dire che d'ora in poi queste somme saranno iscritte permanentemente in bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sono approvate le unite Convenzioni stipulate fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Servizio delle informazioni — e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) il 31 luglio 1950 e concernenti rispettivamente:

a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, nonché la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere nel periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951;

b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche, finanziarie e culturali, negli Stati Uniti d'America nel periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951.

(*È approvato*)

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 68.650.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'articolo 1.

Alla copertura della spesa anzidetta si provvede come segue:

per lire 43.000.000 con l'eguale somma iscritta al Capitolo 171 per l'esercizio 1950-51 del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per lire 8.650.000 con l'eguale somma iscritta al Capitolo 172, per l'esercizio 1950-51, del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per lire 17.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate accertate col terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

TOZZI CONDIVI. Vorrei ricordare il voto dell'onorevole Melloni in merito alla approvazione dell'altra convenzione che dovrebbe essere stipulata per il 1951-52. Nel bilancio presentato ci deve essere già. Evitateci di approvarla nel 1953!

PRESIDENTE. Siccome con il voto della Commissione il Governo ha ricevuto quel conforto che attendeva, noi speriamo che anche questo sarà fatto.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge del deputato Quintieri: Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci (2103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Quintieri: Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che fissa le norme per la elezione dei sindaci.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, questa proposta di legge è stata già lungamente discussa in due precedenti sedute, nelle quali furono ampiamente illustrati alcuni emendamenti che l'onorevole Quintieri intendeva presentare. Ciascun membro della Commissione ha potuto rendersi conto di essi ed esprimere il suo parere. Ritengo quindi utile chiudere la discussione generale e passare all'esame dei singoli emendamenti riservandomi, naturalmente, di esprimere la mia opinione sulle singole proposte che saranno fatte.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Desidero chiedere alla Commissione se convenga varare una disposizione che modifichi la legge comunale e provinciale ora che il Governo sta per presentare il progetto di un testo unico delle leggi attualmente esistenti, nel quale verrebbe contemplato anche questo caso. Il Consiglio di Stato ha già espresso un parere in merito alla elezione dei sindaci. Comunque mi rimetto alla Commissione.

Ci sarebbe, poi, la questione di chi debba essere considerato consigliere anziano. L'ono-

revole Quintieri aveva presentato un articolo aggiuntivo secondo il quale consigliere anziano è colui primo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti. Ma può darsi che, pur avendo riportato il maggior numero di voti la lista, il candidato più quotato della lista stessa abbia un numero di voti inferiore a quello di un candidato di una lista che abbia riportato un numero di voti inferiore. Il consigliere anziano è ormai una figura tradizionale che la designazione del corpo elettorale *individuatim* ha indicato. Il consigliere di lista non ha ancora corpo, non ha ancora tradizione. Il Governo è favorevole quindi perchè consigliere anziano sia considerato colui che ha avuto il maggior numero di voti preferenziali, prescindendo dai voti di lista.

LUZZATTO. Volevo chiedere un chiarimento riguardo al testo unico delle leggi comunali e provinciali che, secondo quanto ha detto il Sottosegretario Bubbio, il Governo starebbe per presentare: si tratta delle leggi attuali o della riforma?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È il testo unico delle leggi attuali.

LUZZATTO. Mi pare che allora il ragionamento non si applichi. Se ella avesse detto: stiamo per presentare la riforma, avrei condiviso il suo parere. Se invece si tratta di un testo unico delle leggi vigenti, è opportuno fare subito le correzioni che si rivelino necessarie.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In questo testo unico noi introdurremmo questa variazione.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Mantengo il parere favorevole già espresso sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Quintieri, e sono dolente di non essere d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Ho già esposto la ragione per cui ero favorevole all'emendamento e non ho alcun motivo per modificare il mio pensiero.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico. Esso è del seguente tenore:

« Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti ».

L'onorevole Quintieri, propone di sostituirlo col seguente:

« Il quarto comma dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti ».

RUSSO CARLO, *Relatore*. L'articolo proposto dall'onorevole Quintieri in sostituzione di quello originario della proposta è stato già illustrato dal proponente in precedenti sedute. Esso ha lo scopo di adeguare le disposizioni della legge comunale a quanto è già stabilito dalla legge provinciale. Sono pertanto favorevole alla sua approvazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario al nuovo articolo proposto dall'onorevole Quintieri.

TURCHI. Io non ricordavo queste modifiche, ma mi pare, adesso che ho avuto modo di sentirle, che esse innovino rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, nel senso che, in ogni caso, per poter procedere all'elezione del sindaco, occorre che vi sia la maggioranza dei consiglieri, mentre la legge attualmente vigente stabilisce che si procede all'elezione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

QUINTIERI. La legge attualmente vigente per i comuni stabilisce, come è noto, che in seconda convocazione si può procedere a delibera quando siano presenti almeno quattro consiglieri. Viceversa, nel deliberare la legge per l'elezione del Presidente della Giunta provinciale, abbiamo visto che con quattro consiglieri evidentemente non si può eleggere né un sindaco né un presidente della deputazione provinciale ed allora abbiamo modificato dicendo: « Purché sia presente in questa seconda convocazione per l'elezione del presidente della deputazione provinciale la metà piu uno dei consiglieri in carica ».

Non v'è nessuna ragione per mantenere un contrasto stridente fra l'elezione del sindaco e l'elezione del Presidente della deputazione provinciale. In entrambe le ipotesi, in seconda convocazione, è necessario un numero di consiglieri ragguagliato alla metà più uno dei consiglieri in carica.

Poiché non è opportuno procedere alla elezione del sindaco in seconda convocazione con la presenza di soli quattro consiglieri, mi pare che la mia proposta possa essere accolta.

TURCHI. Non ho motivo di oppormi. Solo avevo bisogno che mi fossero ricordati i motivi per cui è stato presentato questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo nel nuovo testo proposto dall'onorevole Quintieri, del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Vi è adesso il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Quintieri:

« Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « La seduta nella quale si procede all'elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Si intende per consigliere anziano, nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, il consigliere primo eletto nella lista che ha portato il maggior numero di voti ».

MOLINAROLI. La seconda parte dell'articolo aggiuntivo dà una definizione diversa di consigliere anziano e non credo che sia un concetto da introdurre nello stesso articolo, come per dire che in un caso si considera in un modo e in un altro si considera in un modo diverso. Quindi io mi astengo dalla votazione.

BIMA. Sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Quintieri. Su di esso il Governo ha espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Occorre deliberare ancora in ordine al titolo. L'onorevole Quintieri propone di sostituirlo con il seguente: « Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 ».

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Nuovo esame della proposta di legge Bertola ed altri: Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1381-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il nuovo esame della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bertola ed altri: Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie. Questa proposta è ritornata al nostro esame modificata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha già discusso ed approvato questa proposta di legge in una precedente seduta. Fu osservato, però, dalla Presidenza della Camera, che si era proceduto alla sua approvazione prima che la VI Commissione (Istruzione) avesse potuto esprimere il proprio parere. Per questo motivo la proposta di legge ci è stata restituita per una nuova deliberazione.

Nel frattempo è pervenuto il parere della VI Commissione, che è favorevole al nuovo articolo unico approvato dal Senato. La Commissione peraltro propone, per ovviare ad un involontario errore, che il testo dell'articolo unico del progetto di legge sia modificato nel senso di riconoscere il servizio prestato nella scuola elementare anche agli effetti della carriera di istitutore nei convitti nazionali. L'articolo unico approvato dalla nostra Commissione era del seguente tenore:

« Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, è riconosciuto, in ragione di due terzi, il servizio prestato, in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari, in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B* o degli istitutori dei convitti nazionali.

Il riconoscimento è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario ».

Il Senato l'ha sostituito col seguente:

« Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica è riconosciuto, in ragione della metà su un massimo di dieci anni, il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari, in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B* o degli istitutori dei convitti nazionali,

Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario ».

Poiché la Commissione aveva già approvato l'articolo nel testo trasmesso dal Senato, esso sarà di base per la discussione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In relazione alle modifiche proposte dalla VI Commissione al primo comma, è necessario modificare in parte il secondo comma che verrebbe ad essere così formulato:

« Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina a ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile ».

PRESIDENTE. Con le modifiche proposte dalla VI Commissione (Istruzione) e formulate ora dal Sottosegretario Resta, l'articolo unico verrebbe ad essere così formulato:

« Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti nazionali, è riconosciuto, in ragione della metà su un massimo di 10 anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B*.

Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina a ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Migliori e Numeroso: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione dei ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali. (346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Migliori e Numeroso: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 9 febbraio 1948, n. 61, e istituzione dei ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Turchi. Ne ha facoltà.

TURCHI. Desidero far presente che la discussione generale è avvenuta finora su una proposta di legge che risulta superata dal nuovo testo sottoposto oggi al nostro esame dal relatore. Tuttavia, poiché questo contiene i punti essenziali degli emendamenti che io avevo proposto, non ho difficoltà a ritenere valida la discussione che si è fatta sulla proposta di legge originaria, riservandomi naturalmente di proporre quelle ulteriori modifiche che riterrò utili al miglioramento della legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo dire subito con estrema franchezza che il Governo è decisamente contrario alla proposta di legge Migliori e Numeroso per una serie di ragioni assolutamente insuperabili. Sarebbe davvero grave che, con l'approvazione di questa proposta, si gravassero di un peso così sensibile i bilanci dei comuni già stremati all'eccesso. Davvero non si vede l'opportunità di un provvedimento di questo genere. Se i comuni hanno bisogno di aumentare i posti in ruolo, nulla si oppone che lo facciano di loro iniziativa con la normale procedura: se il bisogno è reale, l'autorità tutoria e il ministero non avranno niente da obiettare in proposito. Ma perché obbligare i comuni a porre in ruolo del personale che presta servizio a determinate condizioni e con un particolare rapporto di lavoro ? Noi sappiamo come sono avvenute certe assunzioni nell'immediato dopoguerra fino al 1947. Di fronte alla pressione della disoccupazione, i comuni hanno largheggiato all'eccesso nell'assumere personale che hanno poi tenuto per qualche tempo, e con l'affidargli mansioni di ripiego, e per non allargare maggiormente la situazione della manodopera disoccupata del comune. Sarebbe davvero un pessimo servizio che noi renderemmo ai loro bilanci se im-

mettessimo di diritto nei ruoli transitori impiegati e salariati, uomini e donne assunti in determinate circostanze e per varie ragioni trattenuti in servizio. Si calcola che di ben 165 mila unità verrebbero in tal modo gravati i comuni, con quale danno è facile immaginare. Chi segue l'andamento delle amministrazioni locali sa che le obiezioni del Governo sono fondate e che gli uffici comunali non hanno necessità di aumentare la loro situazione burocratica con nuove pletoriche immissioni di impiegati.

Questo, onorevoli colleghi, è il pensiero del Governo. Qualora la Commissione decidesse di prendere in considerazione il provvedimento, il Governo sarebbe costretto ad esercitare il suo diritto di richiedere la rimessione in Assemblea di questa proposta di legge.

BIMA. Dichiaro di essere pienamente d'accordo con le dichiarazioni del Governo. Io ho frequentissimi contatti con le amministrazioni locali e mi rendo perfettamente conto di questa recisa opposizione dell'onorevole Sottosegretario che risponde ad un senso assoluto di responsabilità e di buon senso. Prego addirittura la Presidenza della Commissione di invitare i presentatori a ritirare la loro proposta: in caso contrario dichiaro che voterò contro il passaggio all'esame degli articoli.

NUMEROSO. Sono veramente dolente della opposizione manifestata dall'onorevole Sottosegretario su questa proposta di legge.

Io non posso essere d'accordo con quanto egli ha detto poco fa soprattutto perché si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra il personale avventizio dello Stato e il personale avventizio degli enti locali.

La situazione è la stessa, tanto vero che, dopo il decreto presidenziale con cui si dettavano le norme sul nuovo stato giuridico degli avventizi statali, si sentì il dovere di emanare il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, col quale le disposizioni emanate a favore degli avventizi dello Stato vennero estese anche agli avventizi degli enti locali. Praticamente l'anno scorso noi abbiamo approvato una nuova legge contenente norme integrative e modificative del decreto del 1948 circa gli avventizi dello Stato; oggi dovremmo estendere ai dipendenti degli enti locali queste norme.

Si dice: vi sono avventizi presso i comuni in misura pletorica. Si tratta – dice l'onorevole Sottosegretario, ma io non ho alcuna notizia in proposito – di 165 mila unità non di ruolo. Ma io vorrei domandare: e quanti sono gli avventizi dello Stato che sono stati sistemati nei ruoli transitori? Altro che 165 mila! Quella stessa situazione dunque che ha imposto agli enti locali l'assunzione di questi avventizi si è determinata per lo Stato.

Ora, io non riesco a comprendere questa disparità di trattamento. D'altronde, circa la situazione di carattere finanziario, onorevole Sottosegretario, ella sa meglio di me che proprio i grandi comuni non si libereranno di questi avventizi, il che se avvenisse sarebbe poi una evidente ingiustizia. Noi infatti li chiamiamo avventizi, ma essi sono in servizio dal 1944, dal 1945, da 7-8 anni. Non credo si possa ritenere che essi debbano venire licenziati.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho detto che debbano venire licenziati. Si tengano ancora nelle condizioni attuali.

NUMEROSO. Ma questo mi sembra contro il buon andamento dell'amministrazione e contro il suo interesse, perché crea una situazione di sempre maggior malcontento. Si tratta di gente che ha diritto di vedere riconosciuta la propria legittima aspirazione a migliorare la propria condizione giuridica e finanziaria.

Io manifesto il mio profondo rincrescimento che si voglia fare agli avventizi degli enti locali un trattamento diverso da quello fatto ai dipendenti dello Stato. Non posso assolutamente aderire a questo concetto di disparità così profonda che si vuole stabilire oggi. Sostanzialmente poi gli avventizi degli enti locali adempiono anche essi ad una funzione di carattere pubblico e le amministrazioni locali hanno interesse a vedere sistemato questo loro personale anche nei riguardi dei servizi e delle funzioni alle quali questi avventizi sono adibiti.

Vorrei perciò che si potesse trovare una soluzione. Qui non si tratta di ferire l'autonomia degli enti locali, perché noi non imponiamo ad essi di istituire coattivamente i ruoli transitori; noi concediamo loro soltanto una facoltà: essi vedranno se e quanto possano fare al riguardo. Non dando corso invece a questa proposta di legge, ritengo che noi non faremmo gli interessi dei comuni, gli interessi delle popolazioni e gli interessi di questa notevole categoria di personale che presta servizio negli enti locali.

Insisto, quindi, perché il rappresentante del Governo ritorni sulla sua decisione e venga incontro a questa grande categoria

che non meno di quella degli avventizi dello Stato ha fatto il proprio dovere, anche in contingenze di carattere eccezionale, come durante la guerra.

TOZZI CONDIVI. Mi pare che dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo e dell'onorevole Numeroso sia opportuno un rinvio. Il contrasto che è emerso è infatti così vivo che mi pare non vi sia altra via se non quella di una riunione fra questi colleghi per vedere se possano trovare un punto d'accordo.

TURCHI. Io sono contrario alla proposta di rinvio, perché credo che la Commissione sia in condizione di potersi pronunziare già sin d'ora. Ho ricevuto il testo a stampa della relazione letta qui in una precedente seduta dall'onorevole Molinaroli e se i colleghi hanno letto questa relazione sono in grado di potersi orientare.

Per mio conto, la proposta di legge deve essere discussa, può essere discussa e vorrei dire che dovrebbe essere anche approvata. Poiché discutiamo della proposta di rinvio, non entro nel merito delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario; ritengo però che al punto in cui siamo giunti un rinvio non avrebbe alcuna giustificazione, perché abbiamo tutti gli elementi per poterci pronunciare.

NUMEROSO. Io sono invece favorevole alla proposta di rinvio, perché spero che si possa, in tal modo, trovare una soluzione.

RUSSO CARLO. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Numeroso.

MOLINAROLI, *Relatore*. Mi associo anch'io.

ARMOSINO. Io sono nettamente contrario al rinvio, giacché ritengo che la Commissione possa giudicare già in base agli elementi che abbiamo. Mentre si dice che la burocrazia è troppo pletorica, noi non facciamo che appesantirla sempre di più.

L'obiezione dell'onorevole Numeroso non è in definitiva che questa: poiché in Italia ci siamo rotto un braccio, rompiamoci anche l'altro. Poiché lo Stato ha commesso un errore, anche gli enti locali dovrebbero commettere il medesimo errore. È ora di finirla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1950. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1950, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Amadeo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMADEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho qui il testo della brevissima discussione al Senato dove il senatore Pieraccini dichiarando di approvare *toto corde* questo provvedimento chiedeva però opportunamente qualche chiarimento, e ad esso si associava anche il senatore Minio. Desidero perciò dare in questa sede quei chiarimenti che furono chiesti dai colleghi senatori e che furono rinviati allora ad altra occasione.

Questa Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini non è ancora eretta in ente morale ma attende questo riconoscimento. Patrimonio non ne ha, perché si vale di un contributo di 50 lire annue dei soci e di oblazioni che di tanto in tanto sono date. Essa gestisce la casa di Gaeta che è stata affidata dal Ministero della difesa per il ricovero dei reduci garibaldini. Questa casa è stata semidistrutta per evento bellico, e il Ministero della difesa finora ha provveduto soltanto al ripristino dello stabile. Manca ancora completamente l'arredamento. Per questa circostanza i garibaldini superstiti, che risultano essere undici, sono provvisoriamente ricoverati: 8 presso l'istituto San Michele in Roma, 2 a Loano in provincia di Savona ed 1 nella casa di Turate presso Milano, con un onere giornaliero di lire 50 per persona.

I ricoverati possono attualmente appartenere soltanto a queste categorie: i reduci delle campagne di Grecia del 1907 e 1912; i garibaldini delle Argonne (campagna del 1915); i Cacciatori delle alpi, formazione che operava sul Col di Lana; in più, per interessamento svolto dall'allora ministro della difesa, senatore Casati, i reduci di due battaglioni,

« Italia » e « Garibaldi », che operarono in Jugoslavia contro i tedeschi.

Oltre al ricovero dei garibaldini bisognosi, che, come ho detto, sono soltanto 11, l'istituto fa erogazioni per l'assistenza a domicilio e fa anche erogazioni per le vedove di garibaldini. Se voi pensate che per gli 11 ricoverati di cui ho parlato è prevista una spesa di un milione e 907.500 lire, vedrete che le oblazioni che sopraggiungono sono appena sufficienti per far fronte ai loro bisogni.

Il Senato ha approvato questo disegno di legge, che io raccomando, anche per l'esiguità della somma, alla vostra approvazione. Soggiungo che la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« È autorizzata la concessione, a favore della Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, di un contributo straordinario di lire 2 milioni per il funzionamento della Casa di riposo per i vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1950 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Riordinamento dell'ordine cavalleresco « al merito del lavoro ». (1757-B).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 24
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1950 ». (2367).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 33
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Approvazione delle convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A. N. S. A.) per i servizi di trascrizione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa ». (2475)

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 26
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

Quintieri: « Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 ». (2103).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Bertola ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie ». (1381-B)

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Amicone, Armosino, Bertinelli, Bima, Camposarcuno, Carignani, Codacci Pisanelli, Cremaschi Carlo, Delli Castelli Filomena, De Michele, Di Donato, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Melloni, Merloni, Molinaroli, Natali Ada, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Rocchetti, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

Sono in congedo:

Martini Fanoli Gina, Paganelli.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI